Decisione n. 16/2026

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza Presidente

Avv. Paolo De Matteis Componente

Avv. Guido Lombardi Componente estensore

con l'assistenza della Dott.ssa Claudia Piccirilli in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 22 ottobre 2026, riunitasi in videoconferenza, ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 22 settembre 2026 dal sig. Raffarle Lasco, atleta della ASD omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Tartaglione

AVVERSO

la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 51 del 18 settembre 2026, relativa ai fatti occorsi nella riunione pugilistica del 24 luglio 2026 tenutasi a Castelliri (FR), con la quale è stata irrogata al reclamante la sanzione della sospensione per giorni 30 (trenta) dallo svolgimento di ogni attività agonistica e federale.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata decisione n.51/2026, il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, all'esito dell'esame degli atti relativi alla riunione svoltasi a Castelliri (FR) il 24 luglio 2026, irrogava al tesserato atleta dilettante Raffaele Lasco la sanzione della sospensione dallo svolgimento di ogni attività agonistica e federale per la durata di mesi 1 (giorni trenta), ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ritenendo integrate le violazioni contestate in relazione alla condotta tenuta dal reclamante al termine dell'incontro con l'atleta omissis.

In particolare, dopo la proclamazione del verdetto che assegnava la vittoria al suo avversario ai punti, il Lasco scendeva dal ring per raggiungere con il tecnico omissis il mezzo di soccorso (ambulanza) presente alla manifestazione con l'intento di farsi medicare a seguito di una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra riportata poco prima dell'interruzione del match a causa di una testata dell'atleta avversario.

Nella circostanza, il Commissario di Riunione riferiva che il sig. Lasco "*non firmava e ritirava il fermo medico rendendosi irreperibile unitamente al proprio tecnico subito dopo l'incontro*".

Il Giudice Sportivo Nazionale riteneva tale condotta disciplinarmente rilevante in relazione agli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e all'art. 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il sig. Raffaele Lasco, a mezzo del proprio difensore Avv. Michelangelo Tartaglione, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in via principale l'integrale riforma e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata, l'applicazione di una sanzione di minore entità.

A sostegno dell'impugnazione il reclamante contestava, in primo luogo, l'erronea valutazione dei fatti e la conseguente violazione delle norme federali, in quanto il pugile ed il tecnico, nel non firmare e ritirare il fermo medico al termine della manifestazione pugilistica, non si erano resi volontariamente irreperibili; piuttosto, erano stati costretti, sulla scorta di quanto prescritto dal personale sanitario dell'ambulanza presente sul luogo della riunione, a recarsi in un Pronto Soccorso per medicare adeguatamente la ferita riportata nell'incontro .

Contestava, inoltre, che nel caso di specie (sconfitta ai punti per fermo medico) sussistesse un obbligo in capo al medico di riunione di redigere e consegnare detto referto al Commissario di Riunione e che, di conseguenza, a maggior ragione non potesse essere imputata al pugile ed al tecnico alcuna condotta illecita per non essersi presentati a ritirarlo.

Nell'atto di reclamo veniva altresì formulata istanza istruttoria di audizione del sig. omissis.

Con provvedimento presidenziale veniva accolta l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospesa l'efficacia esecutiva della Decisione n. 51/FPI/2026 sino alla decisione collegiale della Corte.

All'udienza del 22 ottobre 2026, verificata la regolarità del contraddittorio, risultavano presenti la Procura Federale, nella persona del dott. Salvatore Alemanno, il sig. Raffaele Lasco ed il suo legale, avv. Michelangelo Tartaglione questi ultimi collegati da remoto, come risulta dal verbale di udienza.

Il difensore del reclamante si riportava integralmente ai motivi di reclamo, insistendo per la riforma della decisione impugnata e il conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata.

Prendeva quindi la parola il sig. Lasco, il quale nel confermare quanto dedotto dal suo avvocato, ribadiva che gli stessi sanitari dell'ambulanza gli avevano indicato di recarsi presso un Pronto Soccorso in quanto la ferita necessitava della sutura con l'applicazione di punti.

Il Procuratore Federale non aveva nulla da aggiungere rispetto alle considerazioni già fatte e sostanzialmente si rimetteva alla decisione dell'organo giudicante.

All'esito della discussione, il Collegio si ritirava per deliberare.

* * *

DIRITTO

In primo luogo, la Corte rileva la ritualità del contraddittorio e l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Nel merito, il reclamo risulta fondato limitatamente alla natura, alla tipologia e alla misura della sanzione irrogata, dovendo invece essere confermato l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante.

La difesa di quest'ultimo contesta essenzialmente che il suo assistito al termine dell'incontro abbia posto in essere un comportamento antisportivo rendendosi, unitamente al suo tecnico, irreperibile e quindi non andando a firmare e ritirare il fermo che il medico di riunione aveva predisposto dopo aver fermato il match per la cospicua perdita di sangue del Lasco. Il reclamante ha giustificato il suo imprevisto allontanamento dalla riunione pugilistica per ragioni di necessità dettate dall'esigenza inizialmente di farsi curare la ferita dal personale medico presente alla manifestazione ed in un secondo momento di recarsi all'ospedale per una medicazione più approfondita mediante l'applicazione di punti di sutura.

Nessuna volontà quindi di rendersi irreperibile contravvenendo a quanto prescritto nelle norme disciplinari richiamate dal Giudice Sportivo Nazionale ma semplicemente una scelta necessitata e peraltro suggerita dallo stesso personale medico non in grado di intervenire per medicare adeguatamente la ferita.

Con un secondo motivo di gravame, il tesserato lamenta anche, a tutto voler concedere, la sussistenza di un obbligo di presentarsi e ritirare il fermo medico adducendo che detto obbligo non graverebbe neanche sul medico di riunione che sarebbe solo facoltizzato a compilarlo e consegnarlo al Commissario di Riunione.

Le censure non possono essere condivise.

Al riguardo, il Collegio osserva preliminarmente che le dichiarazioni rese dal Commissario di Riunione e dagli altri Ufficiali di Gara costituiscono, nell'ambito dell'ordinamento della giustizia sportiva, una fonte privilegiata di cognizione dei fatti verificatisi nel corso della manifestazione agonistica, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà che tali soggetti rivestono nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Come già affermato da questa Corte in precedenti Decisioni (la n. 11 del 16 luglio 2026 e da ultimo la n.14 del 24 settembre 2026), in conformità ai principi espressi dal Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione n. 23/2021), i rapporti degli Ufficiali di Gara e gli eventuali supplementi redatti dagli stessi sono assistiti da particolare efficacia probatoria in ordine ai fatti direttamente percepiti e possono essere superati soltanto attraverso elementi oggettivi, specifici e concordanti di segno contrario, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà rivestita dagli Ufficiali nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Giova ricordare, inoltre, che gli obblighi di correttezza, lealtà e di rispetto delle funzioni degli Ufficiali di Gara – sanciti dagli artt.54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva e dall'art.29 del Regolamento del Pugilato Olimpico (che regola il comportamento rispettoso che il pugile deve mantenere verso tutti gli

Ufficiali di Gara) - non vengono meno con la proclamazione dell'ultimo verdetto sul ring, ma permangono nell'ambito dell'intera manifestazione sportiva e durante il completamento delle incombenze amministrative ad essa connesse.

Pertanto, il comportamento tenuto dal reclamante nella circostanza che qui ci occupa, si è posto in contrasto con i detti principi in quanto il medesimo assieme al suo Tecnico appartenente al Gruppo Sportivo omissis, sig. omissis, si sarebbero dovuti comunque presentare per la firma ed il ritiro del referto anziché allontanarsi indebitamente dalla manifestazione facendo ritorno presso il luogo di residenza (omissis).

Né vale a discolpa il ragionamento svolto nel reclamo e confermato dall'incolpato in sede di spontanee dichiarazioni nel corso dell'udienza dello scorso 22 ottobre, relativo al fatto che sarebbero stati gli stessi sanitari dell'autoambulanza ad indicare la necessità di recarsi in Ospedale per suturare con i punti la ferita riportata nel corso del match; l'assunto in parola, dando anche per assodata la sua veridicità, risulta ad avviso della Corte, solo parzialmente condivisibile e non è comunque idoneo ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta accertata dal momento che il Lasco ha volontariamente deciso di rientrare a omissis e di recarsi all'ospedale di zona distante oltre 100 chilometri dal luogo della riunione pugilistica; un comportamento rispettoso e corretto verso gli Ufficiali di Gara – così come previsto nelle norme richiamate dal Giudice Sportivo Nazionale – avrebbe dovuto suggere una decisione diversa anche più consona alle effettive condizioni di salute dell'atleta, ossia di raggiungere il Pronto Soccorso più vicino (Frosinone o Sora a non più di venti chilometri) per intervenire tempestivamente con le cure del caso, per poi fare ritorno alla riunione per gli adempimenti previsti.

In tal senso - per inciso - pur essendo già stato giudicato, va comunque stigmatizzato in questa sede anche il comportamento tenuto dal tecnico del Lasco, il quale, per il ruolo che riveste, non è soltanto il soggetto chiamato a prestare assistenza agonistica agli atleti, ma costituisce altresì un punto di riferimento sotto il profilo comportamentale ed è tenuto, proprio in ragione della funzione esercitata, ad un particolare rispetto delle regole e delle funzioni degli Ufficiali di Gara.

Sulla scorta di ciò, avrebbe, pertanto, dovuto esercitare tale ruolo guidando il giovane atleta nella scelta più corretta che però non è stata posta in essere.

Deve, quindi, essere confermato l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante.

Parimenti, l'eventuale inconferenza del riferimento, contenuto nella decisione del Giudice Sportivo Nazionale, alla presunta volontà del pugile di rendersi irreperibile, alla luce delle circostanze effettivamente emerse, non è comunque idonea a escludere la responsabilità disciplinare, risultando chiaramente individuato, sin dall'origine, il nucleo essenziale dell'addebito nei termini sopra precisati.

Quanto alla seconda doglianza proposta dal reclamante, questa Corte osserva che , ammesso e non concesso che il medico di riunione fosse facoltizzato (e non obbligato) a redigere nel caso di specie il

referto medico, ciò non può portare a *"giustificare"* la condotta del Lasco e del Tecnico in quanto, a fronte di una interruzione per le ragioni più volte richiamate (sconfitta ai punti per fermo medico), gli stessi – ben conoscendo la situazione in cui versavano - si sarebbero dovuti comunque recare a firmare e ritirare il certificato, anziché come detto fare rientro nel luogo di residenza.

Pertanto anche tale profilo deve essere respinto.

Da ultimo, nell'atto di reclamo il reclamante ha formulato istanza di audizione del sig. omissis.

Tale richiesta istruttoria non è stata espressamente reiterata dal difensore nel corso della discussione orale, in occasione della quale quest'ultimo si è riportato ai motivi e alle conclusioni del reclamo, insistendo per l'annullamento ovvero la revoca della sanzione irrogata, senza svolgere specifiche deduzioni in ordine all'istanza istruttoria.

La controversia investe, pertanto, essenzialmente la qualificazione disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione irrogata, questioni rispetto alle quali l'audizione del soggetto indicato nell'atto di reclamo non appare necessaria ai fini della decisione.

Diversa valutazione merita il reclamo con riferimento al trattamento sanzionatorio.

La condotta posta in essere dal reclamante, infatti, pur essendo per le ragioni sopra richiamate certamente censurabile sotto il profilo disciplinare, tuttavia alla luce degli elementi evidenziati dalla difesa non appare inquadrabile nell'alveo della sospensione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale, in quanto ad avviso di Codesta Corte, eccessiva rispetto alla concreta gravità del fatto.

Occorre pertanto individuare la qualificazione disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione irrogata; tale valutazione trova diretto fondamento nel Regolamento di Giustizia Sportiva FPI.

L'art. 23, comma 8, attribuisce infatti alla Corte, in sede di reclamo, la facoltà di *"riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata"*; tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 61, che attribuisce agli Organi di giustizia il potere di determinare la sanzione applicabile ai singoli illeciti tenendo conto delle modalità del fatto, del comportamento dell'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito, nonché delle circostanze attenuanti e aggravanti, consente alla Corte, nell'ambito devoluto alla sua cognizione, di intervenire non soltanto sulla misura, ma anche sulla natura della sanzione, purché la diversa tipologia sanzionatoria sia prevista dall'ordinamento federale per la condotta accertata.

Sotto tale profilo assume rilievo la graduazione operata dall'art. 60 RGS, che contempla l'ammenda per la condotta *"non corretta o offensiva nei confronti di Ufficiali di servizio, avversari e pubblico"* e riserva la sospensione alla *"condotta gravemente non corretta o offensiva"*.

Nel caso di specie, dalla disamina complessiva degli atti, il Collegio ritiene che la condotta del pugile Lasco debba essere derubricata da *"gravemente non corretta"* a unicamente *"non corretta"* e che quindi

sia applicabile la diversa tipologia sanzionatoria dell'ammenda in luogo di quella applicata dal Giudice Sportivo Nazionale della sospensione.

Quanto alla misura dell'ammenda, il Collegio ritiene congrua e proporzionata alla gravità della condotta accertata l'irrogazione di una sanzione pari a tre quote di tesseramento della categoria Elite, per complessivi € 105,00 (centocinque/00), tenuto conto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi degli artt. 61 e 65 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, dell'assenza di precedenti disciplinari a carico del reclamante e della modesta gravità del fatto oggetto del presente procedimento.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto limitatamente alla natura e alla misura della sanzione restando fermo l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Raffaele Lasco avverso la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 51/FPI/2026 del 18 settembre 2026, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, confermato l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante, ridetermina, in ragione della natura e della concreta gravità della condotta accertata, la sanzione irrogata nell'ammenda pari a numero tre quote di tesseramento, per complessivi € 105,00 (centocinque/00) *ex* artt.59, 60 e 61 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti, alla Procura Federale e ai competenti Organi federali, nonché la pubblicazione della stessa con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 2 novembre 2026

Avv. Paola Potenza Presidente

Firmato digitalmente da: Paola Potenza
Data: 02/11/2026 20:27:35

Avv. Paolo De Matteis Componente

PAOLO DE MATTEIS
02.11.2026
21:07:58
GMT+01:00

Avv. Guido Lombardi Componente estensore